CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0006397 - Uscita - 04/08/2022 - 10:25

Del. n. 151/2022/**PRSE**

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di

norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che

possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **AREZZO (AR)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 13 maggio 2022 (prot. n. 4978) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 19 maggio 2022;

CONSIDERATO che l'Ente non ha trasmesso alcuna deduzione e documentazione integrativa in relazione alle citate Osservazioni del M.I;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di AREZZO (AR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **avanzo pari a €.149.639,88**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.43.099.516,09 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.39.495.352,98), vincolate (€.2.667.629,87) e destinate ad investimenti (€.786.893,36) per complessivi €.42.949.876,21.

Rendiconto 2018

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo pari a €.142.897,59**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.48.385.961,44 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.43.850.744,90), vincolate (€.4.096.333,12) e destinate ad investimenti (€.295.985,83) per complessivi €.48.243.063,85.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta, **tale avanzo va ridefinito in €.74.471,05** (con un peggioramento di €.68.426,54 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente, avendo appostato a tale titolo €.295.985,83 in luogo di €.364.412,37

(di cui €.308.453,08 quale avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018 e €.55.959,29 quale avanzo generato dalle operazioni di cancellazioni di residui effettuate in sede di riaccertamento ordinario), ha definito una minore quota destinata agli investimenti per €.68.426,54, indebitamente compensando una quota di avanzo generato dalla gestione di competenza (€.53.943,70) e da maggiori residui attivi riferiti a contributi di parte capitale (€.14.482,84) con le cancellazioni di residui attivi riferiti a contributi ma non correlati ad alcuna delle quote di avanzo della gestione di competenza né ai maggiori residui attivi accertati.

Rendiconto 2019

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia **un avanzo pari a €.3.150.482,65.** Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.59.398.993,96, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.50.486.619,99), vincolate (€.5.028.655,08) e destinate ad investimenti (€.733.236,24) per complessivi €.56.248.511,31.

Peraltro, a seguito della diversa quantificazione del R.A. 2018 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2019) e dell'istruttoria svolta su quello 2018, **tale avanzo va ridefinito in €.3.082.056,11** poiché l'Ente ha definito una minore quota destinata agli investimenti per €.68.426,54, avendo appostato a tale titolo €.733.236,24 in luogo di €. 801.662,78 (di cui €.69.412,37 quale avanzo derivante dalla gestione 2018 non applicato al bilancio 2019, €.659.921,55 quale avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2019 e €.72.328,86 quale avanzo generato dalle operazioni di cancellazioni di residui effettuate in sede di riaccertamento ordinario).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di AREZZO (AR)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per gli esercizi 2018 e 2019, per effetto dell'errata determinazione della componente destinata agli investimenti dello stesso.

Ciò costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse destinate al finanziamento generico di investimenti risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, comporta una errata rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

1) in merito alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di entrambi gli esercizi come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;

2) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2022.

IL RELATORE / ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Cons. Nicola BONTEMPO)	(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 4 agosto 2022.
Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio FELLI
(firmato digitalmente)